

**Messaggio  
concernente le borse di studio a studenti  
stranieri in Svizzera**

del 3 settembre 1986

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di legge concernente l'assegnazione di borse di studio a studenti e ad artisti stranieri in Svizzera.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 settembre 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser

---

## Compendio

*La Confederazione accorda, dal 1961, a studenti dotati, originari dei Paesi del Terzo Mondo o dei Paesi industrializzati, borse di studio annuali o pluriennali, onde consentire loro di acquisire una formazione o un perfezionamento nelle nostre università. Da circa dieci anni, anche giovani artisti stranieri ne beneficiano. Le borse sono state sempre assegnate in virtù di decreti federali di durata limitata. La validità del decreto ora vigente, adottato il 17 ottobre 1983 (RS 416.2), scadrà il 31 dicembre 1987. Un nuovo decreto risulta quindi necessario, sempreché si intenda prorogare il regime delle borse di studio, che, sino ad ora, ha dato buoni risultati.*

*Il Dipartimento federale dell'interno, su proposta della Commissione federale delle borse di studio, accorda annualmente circa cento nuove borse. Esse vengono ripartite paritariamente tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e quelli dei Paesi industrializzati o emergenti e possono essere assegnate a studenti appena immatricolati o già diplomati. Le borse assegnate agli studenti dei Paesi industrializzati sono, tuttavia, limitate a uno o due anni, mentre i candidati provenienti dai Paesi in sviluppo possono beneficiarne per tutta la durata degli studi. A causa della diversa durata delle borse di studio, il numero totale dei borsisti che soggiornano in Svizzera è sensibilmente più elevato di quello delle nuove borse di studio concesse annualmente.*

*Il messaggio propone di prorogare pressoché immutato il programma delle borse. Giudicato favorevolmente dagli studenti, esso giova anche ai Paesi dove questi si recano al termine della loro formazione o specializzazione ed è un elemento importante per il nostro dialogo con questi Paesi, per la presenza svizzera all'estero come anche per gli scambi scientifici e culturali. In seguito alle esperienze positive finora compiute e all'evidenza dei bisogni, si propone, per l'avvenire, di conferire assetto duraturo a questa pratica per mezzo di una legge federale di durata illimitata. Si tratta anche, in questa stessa occasione, di introdurre diverse innovazioni di natura organizzativa.*

## **1 Parte generale**

### **11 Situazione iniziale**

#### **111 Genesi e sviluppo del programma**

L'adozione di un programma di borse in favore di studenti stranieri è il risultato di un'istanza presentata, nel corso dell'estate 1958, dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere, d'intesa con i dicasteri della pubblica istruzione dei Cantoni universitari. Con decreto del 21 marzo 1961 avevate autorizzato una prima assegnazione di borse di studio a studenti stranieri. Il decreto, valido per cinque anni, fu prorogato nel 1965, nel 1971 e nel 1975, ogni volta per un uguale periodo di tempo. Dal 1975 anche agli stranieri che esercitano un'attività artistica possono beneficiare di tali borse.

Il decreto federale del 1980 prevedeva per il seguito una durata di validità di soli tre anni. Al termine di tale periodo si sperava di poter conferire al programma di borse di studio un assetto giuridico duraturo sotto forma di legge federale. Il tempo a disposizione si rivelò tuttavia insufficiente per risolvere diversi problemi e per presentare un disegno di legge che sarebbe dovuto entrare in vigore già il primo gennaio 1984. Il decreto federale fu, di conseguenza, prorogato fino al 31 dicembre 1987.

Gli obiettivi del programma, i risultati ottenuti e i metodi applicati dalla Commissione federale delle borse sono già stati esaurientemente esposti nei messaggi del 18 novembre 1960 (FF 1960 1693), 26 febbraio 1965 (FF 1965 I 462), 29 aprile 1970 (FF 1970 I 545), 21 maggio 1975 (FF 1975 II 85), 25 giugno 1980 (FF 1980 II 1193) e 20 dicembre 1982 (FF 1983 I 1649). Il programma dovrà proseguire, praticamente, senza mutamenti essenziali; ci limitiamo dunque qui ad alcune succinte considerazioni.

#### **112 Finalità**

L'assegnazione di borse di studio a studenti stranieri mira ai seguenti obiettivi:

- Rispetto agli studenti dei Paesi del Terzo Mondo, si configura precipuamente come una misura di cooperazione allo sviluppo. Questi Paesi abbisognano non soltanto di beni d'ordine materiale, ma anche di quadri di formazione universitaria.
- Rispetto agli studenti dei Paesi industrializzati, l'assegnazione delle borse poggia essenzialmente su considerazioni di politica culturale e scientifica. Le borse vengono assegnate nel rispetto del principio della reciprocità, onde assicurare agli studenti svizzeri maggiori possibilità di completare la loro formazione all'estero.
- Le borse destinate a giovani artisti stranieri devono, infine, offrire la possibilità ad artisti qualificati di perfezionarsi nel nostro Paese. Esse permettono di ampliare ed approfondire quei contatti culturali ai quali nessun Paese può rinunciare e sono destinate, in primo luogo, a giovani artisti originari dei Paesi industrializzati.

Questi obiettivi devono rimanere immutati.

La concessione delle borse è stata dettagliatamente regolata, per la prima volta, nel decreto federale del 19 dicembre 1980 (RS 416.2) che fissa il tipo e l'ammontare delle borse, i criteri per la scelta dei candidati come anche il procedimento per l'assegnazione. Questa regolamentazione, che corrisponde alle modalità applicate sin dall'inizio del programma, non è stata modificata nelle due ultime proroghe del decreto federale.

Gli ammontari mensili delle borse sono attualmente di 1050 franchi per gli studenti non ancora in possesso di un diploma universitario e di 1250 franchi per gli studenti che hanno terminato gli studi universitari (post-graduati). Anche se possono sembrare, a prima vista, piuttosto alti, questi ammontari reggono senz'altro il confronto con quelli cantonali, soprattutto se si considera che i Cantoni, quando li stabiliscono, partono dal principio di un ragionevole contributo personale del candidato o dei suoi familiari e dal presupposto che i borsisti stranieri non possono rientrare a casa il fine settimana o durante le vacanze semestrali. Gli uffici cantonali della polizia degli stranieri hanno inoltre ripetutamente constatato che le prestazioni federali si muovono piuttosto intorno al minimo necessario per garantire finanziariamente il soggiorno di uno studente straniero in Svizzera.

Nel 1980 avevamo previsto di fissare un contingente annuo complessivo di 250 borse, di cui 110 nuove e 140 prorogate. Tuttavia, a causa delle persistenti difficoltà finanziarie della Confederazione, nel piano finanziario 1981-83 abbiamo dovuto limitare la somma di credito annuale a 3,3 milioni di franchi. I Paesi fino allora beneficiari sono stati i primi a esserne colpiti per la conseguente riduzione delle borse a 60 nuove e a 90 prorogate. È stata inoltre decisa una serie di misure economiche su proposta della Commissione federale delle borse: riduzione della durata delle nuove borse da 10 a 9 mesi, diminuzione del credito per i servizi d'assistenza, soppressione dell'assistenza iniziale e del credito per il materiale. Nel contempo sono state aumentate le tasse per i corsi preparatori e linguistici.

Le reazioni a queste inevitabili e spiacevoli misure non sono tardate. Numerosi Paesi beneficiari, soprattutto quelli che offrono in contraccambio borse di studio a giovani studenti svizzeri, si sono dichiarati delusi della riduzione o soppressione delle borse concesse dalla Confederazione. Più di una volta, vi sono stati interventi a livello diplomatico. Anche istituti universitari in Svizzera hanno manifestato la loro preoccupazione visto che il sistema dello scambio di borse assicurava regolarmente ai loro studenti posti di studio nelle università straniere.

Nel frattempo il numero annuale delle nuove borse ha fortunatamente potuto essere aumentato, ma le circa 90 borse accordate per l'anno accademico 1986/87 non hanno ancora permesso di raggiungere il livello degli anni precedenti.

Le borse possono essere assegnate sia a studenti appena immatricolati sia a studenti già diplomati. Siamo tuttavia del parere che gli studenti stranieri dovrebbero, se possibile, compiere sempre la loro formazione di base nei loro Paesi

d'origine e le nostre borse essere assegnate, soprattutto, per studi del terzo ciclo o di specializzazione in un campo particolare che non possano essere compiuti, o non nella stessa maniera, nel Paese donde provengono i candidati.

Il fatto che negli ultimi anni un numero sempre crescente di postgraduati e, dunque, di candidati di una certa età e spesso già sposati abbia ricevuto delle borse ha posto un problema speciale, quello del ricongiungimento familiare. Secondo la prassi attuale, soltanto i postgraduati possono di regola ottenere il permesso di far venire i loro familiari in Svizzera ed invero soltanto dopo il loro primo anno di studio e sempreché, nel singolo caso, la polizia degli stranieri del Cantone di domicilio non sollevi obiezioni. Nonostante che solo una limitatissima percentuale di borsisti desideri servirsi di questa possibilità, in passato sono sorte alcune difficoltà. Ci auguriamo che, anche in futuro, possa essere attuata una prassi flessibile, pertinente e umana in questo campo. Noi continueremo, tra l'altro, a fare di tutto affinché i borsisti possano, al termine degli studi, rimpatriare con le loro famiglie.

## **12 Valutazione critica della situazione attuale**

### **121 Proseguimento del programma delle borse**

Non vi sono dubbi per noi sulla necessità di proseguire il programma delle borse. Il suo obiettivo non è mutato nel corso degli ultimi anni ed il suo significato ha assunto sempre maggiore importanza. Il suo valore diretto per i Paesi in sviluppo è manifesto visto che questi Paesi hanno ancora una impellente necessità di formare quadri indigeni. Per altro, gli scambi culturali e scientifici con i Paesi industrializzati d'Europa e d'oltremare hanno assunto sempre maggiore importanza in questi ultimi anni.

#### **121.1 Relazioni con i Paesi in sviluppo**

L'assegnazione di borse a studenti originari dei Paesi in sviluppo fa parte della nostra politica generale di cooperazione allo sviluppo. Anche se le circa 50 nuove borse annuali offerte a questi Paesi rappresentano soltanto un modesto contributo rispetto alle necessità, siamo convinti che il programma è stato fino ad oggi un successo; lo comprovano viepiù le reazioni positive di organismi stranieri presso le nostre ambasciate. Precisiamo, a questo proposito, che il programma si è rilevato di grande utilità non solo per i Paesi in sviluppo, ma anche per la Svizzera. Inchieste hanno per esempio dimostrato che spesso ex borsisti occupano posti elevati nei loro Paesi e possono contribuire a rinsaldare i vincoli con il nostro Paese.

Alcune osservazioni merita qui un fenomeno del quale si è occupata diverse volte anche la stampa negli ultimi anni: si tratta del cosiddetto «brain-drain», del fatto cioè che, terminati gli studi universitari, i borsisti originari del Terzo Mondo non rientrano sempre nei loro Paesi o, dopo un temporaneo rimpatrio, decidono di mettere a disposizione dei Paesi industrializzati le conoscenze acquisite. La Commissione federale delle borse si è impegnata, con inchieste periodiche presso i borsisti, ad accertare se quest'obbligo di rimpatrio fosse ef-

fettivamente adempito. L'ultima grande inchiesta includeva gli anni dal 1976 al 1981. Il problema è stato però costantemente seguito anche dopo, visto che in ogni università i mandatarî della commissione badano affinché l'obbligo di rimpatrio venga rispettato. Le cifre e i dati raccolti rivelano che circa due terzi dei borsisti della Confederazione sono rientrati nei loro Paesi immediatamente dopo gli studi o dopo la scadenza delle borse e che buona parte di loro è rimasta ancora in Svizzera per 2 o 5 anni (soggiorno di ricerca, assistentato, tesi); questi dati sono significativi e dimostrano che nel nostro Paese ci si occupa con successo della questione.

Il superamento dei problemi causati dal «brain-drain» esige misure differenziate. Gli istituti universitari, su richiesta della Commissione federale delle borse, badano a non assumere, in qualità di collaboratori, studenti diplomati soggetti all'obbligo di rientrare nei loro Paesi.

Finora usavamo ridurre il numero delle borse allorché diversi borsisti non rientravano in patria dopo aver terminato gli studi. Tale provvedimento è tuttavia discutibile in quanto colpisce anche borsisti potenziali non responsabili del comportamento dei loro colleghi. In ogni caso, riteniamo ancora opportuno che i Paesi interessati siano chiaramente informati su questi problemi, affinché, da parte loro, possano contribuire, con misure appropriate, ad assicurare il rimpatrio dei borsisti.

Siamo consci, viste le esperienze compiute nel corso di una pluriennale cooperazione allo sviluppo, che l'aiuto alla formazione dei giovani dei Paesi del Terzo Mondo debba essere anzitutto fornito sul posto. Una borsa di studio in Svizzera è tanto più necessaria e ragionevole quando i Paesi d'origine difettano di appropriate istituzioni e di possibilità di specializzazione.

## **121.2 Scambi con i Paesi industrializzati**

L'assegnazione di borse a studenti originari dei Paesi industrializzati si effettua, essenzialmente, sulla base di considerazioni inerenti alla politica della scienza e della cultura. Scienza e cultura hanno bisogno, oggi più che mai, di una collaborazione che vada al di là delle frontiere nazionali. Il soggiorno di giovani scienziati ed artisti in altri Paesi industrializzati d'Europa e d'oltremare permette un trasferimento e uno scambio fruttuosi di conoscenze. Nessuno scienziato o artista può rinunciare oggi agli impulsi provenienti dall'estero se vuole tenere il passo con gli sviluppi della propria disciplina. Orbene, il modo più efficace per apprendere le idee e il patrimonio culturale straniero è, da sempre, quello di soggiornare nel Paese interessato.

I contatti con l'estero sono sempre stati molto importanti per la Svizzera. Benché oggi numerosi istituti esteri di formazione superiore tengano in generale aperte le porte agli stranieri, le borse governative rappresentano, in alcuni Paesi, la sola possibilità per gli Svizzeri di accedere alle università o accademie straniere. È possibile che un soggiorno di studio in uno di questi Paesi sia addirittura indispensabile per singole discipline (per es. slavistica). Ebbene, il nostro programma di borse, grazie al principio della reciprocità, permette agli studenti svizzeri di accedere a tali ambiti posti di studio.

### **121.3 Borse di studio concesse ai rifugiati**

Già nel messaggio del 20 dicembre 1982 (FF 1983 I 649) avevamo già accennato alla questione delle borse di studio concesse ai rifugiati. All'inizio degli anni '80 si era fatta strada l'idea che la Confederazione dovesse assumersi interamente l'assegnazione delle borse ai rifugiati, compito oggi invece assunto principalmente dai Cantoni. Per quanto concerne l'esecuzione, si era pensato da più parti alla Commissione federale delle borse, ritenendo che i rifugiati, in quanto categoria speciale di stranieri, dovessero ugualmente poter beneficiare in tal modo di un aiuto in materia di formazione. Anche se, a prima vista, questa idea possa sembrare seducente, la sua attuazione comporterebbe immancabilmente diversi problemi, non da ultimo per la diversità delle due categorie di borsisti.

Come la Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica, riteniamo anche noi che l'assegnazione delle borse debba ancora spettare ai competenti servizi cantonali. I Cantoni chiedono tuttavia, in questo contesto, un maggior impegno finanziario della Confederazione. Vi abbiamo sottoposto proposte in merito nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo.

### **122 Modificazioni proposte**

Fondandoci sulle esperienze fatte e d'intesa con la Commissione federale delle borse, vi proponiamo di modificare come segue la regolamentazione concernente le borse:

#### **122.1 Potere decisionale della Commissione federale delle borse**

La Commissione federale delle borse deve fungere da commissione amministrativa ed essere la sola responsabile, nel campo delle borse universitarie, della selezione dei candidati. In pratica ciò avviene già oggi: la commissione sottopone formalmente le proposte al DFI, ma di fatto queste sono già decisioni. Questa prassi sarà ancorata in un regolamento interno, approvato dal DFI.

Ciò non vale per le borse assegnate agli artisti. Questa parte del programma è stata finora curata dall'Ufficio federale della cultura, cosicché è il DFI che decide direttamente sull'assegnazione delle borse, senza proposta formale della Commissione federale. Questa prassi deve essere mantenuta.

#### **122.2 Regolamentazione a livello di ordinanza**

L'allegato disegno di legge federale include le regole fondamentali per la concessione delle borse. I dettagli, che, come l'esperienza insegna, sono soggetti a rapide modificazioni, saranno definiti a livello di ordinanza. Si tratta, in primo luogo, dell'ammontare delle borse, degli assegni previsti e delle altre prestazioni. Anche i dettagli amministrativi, per esempio quelli inerenti ai corsi propedeutici e linguistici, vi potranno essere regolati in maniera più adeguata.

### **122.3 Numero annuale delle nuove borse**

Empiricamente, il numero massimo auspicabile delle borse può essere stabilito fondandosi sulle aspettative dei Paesi beneficiari e sui nostri bisogni di scambio. Ne risulterebbero circa 130 nuove borse annuali, concesse come finora per metà a candidati originari dei Paesi in sviluppo e per metà a candidati originari dei Paesi industrializzati. Un decimo dovrebbe essere destinato a giovani artisti. Vi si aggiungerebbero circa 200 proroghe annuali, per un totale di 330 borse all'anno. Queste cifre non sono che un obiettivo da raggiungere progressivamente e tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Confederazione.

### **122.4 Modo di finanziamento**

Nella legge-quadro vorremmo ancorare anche il modo di finanziamento in vigore dal 1984: i fondi necessari devono cioè essere iscritti nel preventivo sulla base del fabbisogno annuale. Questa regolamentazione ha dato buoni risultati anche nel campo delle borse e deve quindi essere mantenuta.

### **122.5 Corsi propedeutici e linguistici**

#### **122.51 Cenni generali**

Non tutti i borsisti stranieri dispongono di una formazione che permetta loro d'intraprendere immediatamente degli studi universitari in Svizzera. Soprattutto i borsisti originari dei Paesi in sviluppo denotano spesso lacune nelle conoscenze tecniche e linguistiche. Gli studenti originari dei Paesi del Terzo Mondo hanno per lo più anche difficoltà ad adattarsi rapidamente ai nostri metodi di insegnamento e usanze di vita. Per queste ragioni, già all'inizio del programma di borse si è rivelata necessaria un'accurata preparazione dei borsisti agli studi universitari. Nel 1968, i corsi per borsisti stranieri, attuati sin dal 1962 a Friburgo, sono stati generalizzati ed aperti anche a un numero sempre maggiore di rifugiati e di svizzeri all'estero.

L'insegnamento introduttivo, di tipo intensivo, corrisponde al grado della maturità federale di tipo B, le cui esigenze, d'altronde, servono di criterio per gli esami d'ammissione. I corsi linguistici, in particolare, devono mettere i borsisti in grado non solo di seguire l'insegnamento universitario, ma anche di avere contatti con i loro colleghi e con la popolazione.

#### **122.52 Continuazione dei corsi**

I corsi godono di una grande popolarità e di una forte domanda. La loro idoneità come mezzo di preparazione agli esami d'ammissione alle università e ai politecnici federali è dimostrata. I corsi linguistici sono rinomati da anni per il carattere intensivo e finalizzato dell'insegnamento. Sono d'altra parte frequentatissimi, tant'è vero che ogni anno si devono chiudere anticipatamente



le iscrizioni. Sono organizzati in maniera semplice e sono di modica spesa. A nostro avviso dovrebbero dunque essere continuati.

## **122.53 Finanziamento ed enti responsabili**

In un primo tempo i corsi propedeutici e quelli linguistici erano anzitutto finanziati esclusivamente per mezzo dei crediti destinati alle borse. Da quando sono stati aperti a partecipanti privati, si riscuotono anche tasse.

Per lungo tempo abbiamo cercato di trovare una soluzione istituzionale e finanziaria più estesa tanto più che i corsi vengono frequentati da un numero sempre maggiore di studenti, per i quali la Confederazione non è, in primo luogo, competente (per es. studenti stranieri nelle università cantonali). Per questo scopo ci siamo rivolti, in particolare, alla Conferenza universitaria svizzera, alla Conferenza dei rettori delle università svizzere, come anche al Cantone di Friburgo (in quanto sede dei corsi).

Una soluzione si è, fortunatamente, delineata: la Conferenza universitaria svizzera ci ha assicurato che i Cantoni universitari sono pronti a versare un adeguato contributo.

I costi annuali scoperti (spese lorde meno le tasse dei corsi) ammontano presentemente a circa 750 000 franchi (1985: fr. 736 583). I Cantoni universitari forniranno insieme un contributo - calcolato secondo l'attuale livello dei costi - di 225 000 franchi, pari al 30%. In rapporto alle spese globali per la realizzazione dei corsi, la Confederazione e i Cantoni universitari dovranno sopportare, in futuro, circa il 42%, rispettivamente il 20% delle spese; circa il 38% sarà coperto dalle tasse dei corsi. Il fatto che la Confederazione dovrà continuare a partecipare alle spese è giustificato, a nostro avviso, poiché i corsi sono destinati soprattutto alle seguenti categorie di studenti: borsisti della Confederazione, studenti stranieri che si preparano a frequentare un politecnico federale, svizzeri all'estero, rifugiati, studenti accolti nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

Dal punto di vista istituzionale, i corsi saranno gestiti, presumibilmente, sulla base di una fondazione. In ogni caso bisognerà dare loro una forma giuridica stabile e precisa. Il capitale d'esercizio esistente sarà devoluto completamente o parzialmente quale capitale di fondazione alla nuova istituzione. La Confederazione fornirà per altro un proprio contributo annuale.

Insieme con i Cantoni provvederemo affinché i corsi siano organizzati razionalmente e con modica spesa. I dettagli saranno disciplinati nell'ordinanza d'esecuzione.

## **2 Parte speciale: commento al disegno di legge**

*L'articolo 1* cita gli scopi della legge. Per «formazione superiore» s'intende il settore terziario tanto universitario quanto extrauniversitario. Anche borsisti inidonei a studi universitari, purché qualificati, potranno così fruire, eccezionalmente, della possibilità di ricevere una borsa per completare la propria for-

mazione in un istituto superiore non universitario. Le borse sono previste, ovviamente, per soggiorni di studio in Svizzera. In casi eccezionali (per es. quando un borsista esegue un lavoro scientifico in stretta relazione con il suo Paese) può però rivelarsi necessario che una parte della borsa venga utilizzata altrove.

L'accenno, contenuto nella lettera a, alla cooperazione allo sviluppo deve permettere di raggiungere, per quanto possibile, una stretta sintonia tra concessione delle borse nel quadro di questa legge e aiuti all'istruzione nell'interesse della cooperazione tecnica.

Per artisti si intendono, principalmente, tutte le categorie di persone operanti nei diversi settori dell'arte, per i quali esistano in Svizzera possibilità di formazione e di perfezionamento. Come finora, pensiamo, in questo contesto, soprattutto ad artisti originari dei Paesi industrializzati.

L'articolo 2 elenca i mezzi per raggiungere lo scopo suddetto. Il capoverso 1 lettera c sancisce la possibilità di versare sussidi per la preparazione specifica e linguistica. Esso recepisce sostanzialmente una disposizione già contenuta nel decreto federale in vigore. I dettagli in proposito saranno regolati in via di ordinanza. Onde consentire maggiore flessibilità nell'applicazione, nell'ordinanza saranno pure fissati l'ammontare delle borse, come anche il genere e l'importo degli assegni speciali.

Le borse (e gli eventuali assegni) devono essere fissati in funzione del costo della vita in Svizzera nonché permettere ai borsisti di dedicarsi ai loro studi senza particolari difficoltà materiali.

L'articolo 3 regola i punti più importanti concernenti le borse da assegnare ogni anno (competenza in materia d'offerte, ripartizione delle borse, procedura).

Le borse vengono offerte ai Governi dei Paesi prescelti, tenuto conto dei bisogni, da una parte, dei Paesi in sviluppo e, dall'altra, delle possibilità di scambio con i Paesi industrializzati. La lista viene redatta dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) d'intesa con il DFI, evidentemente previa consultazione della Commissione federale delle borse. Il DFI, competente all'interno dell'amministrazione per quanto riguarda il programma delle borse, decide formalmente delle offerte. I Governi rendono note queste offerte nelle loro scuole medie e superiori. Spesso, le amministrazioni di questi Paesi procedono a una prima selezione delle candidature. Spetta poi alle nostre rappresentanze nei Paesi interessati di costituire per ogni candidato un fascicolo che servirà come base di giudizio alla commissione delle borse.

L'assegnazione di borse ad artisti si effettua attraverso gli stessi canali e parallelamente all'assegnazione delle borse universitarie. Complessivamente, il numero di queste borse non può superare il 10% delle nuove borse concesse. Poiché nella prassi si è rivelato che gli artisti devono essere selezionati secondo criteri in parte diversi da quelli per gli studenti, anche in futuro le candidature saranno valutate dall'Ufficio della cultura con l'aiuto di esperti. La Commissione delle borse sarà informata dei risultati. Anche l'assistenza agli artisti borsisti residenti in una città universitaria sarà ancora, come quella per i borsisti universitari, compito della Commissione delle borse, rispettivamente dei servizi d'assistenza.

L'*articolo 4* enumera, nel capoverso 1, i criteri applicati dalla Commissione delle borse per l'esame delle candidature. Trattasi di criteri fondati su una prassi di provata efficacia. La qualità dei piani di studio e la motivazione dei candidati sono esaminati preliminarmente - nei limiti del possibile - dalle nostre ambasciate. I candidati inidonei possono così essere eliminati già in una prima fase e senza grandi dispendi amministrativi.

Il capoverso 2 esige, nell'interesse della cooperazione allo sviluppo, indagini supplementari per quanto riguarda i candidati provenienti dal Terzo Mondo. L'utilità e la necessità delle borse in favore del Terzo Mondo vanno commisurate alla certezza che gli studenti originari dei Paesi in sviluppo ritornino in Patria al termine della formazione. Un esame minuzioso dell'intenzione del candidato e delle possibilità oggettive di rimpatrio non offre invero una garanzia assoluta in tal senso, ma ne accresce comunque la probabilità.

Secondo l'*articolo 5*, tutte le borse vengono assegnate, di regola, per un anno di studio. Borse di durata più breve sono concesse allorché il candidato voglia seguire speciali corsi postuniversitari (per es. della durata di sei mesi).

Per quanto concerne le persone che intraprendono studi universitari completi, la Commissione delle borse deve esaminare ogni anno se esse soddisfano sempre le condizioni richieste. In caso positivo, la borsa viene rinnovata per un altro anno.

Abbiamo già anche rilevato che, a causa della mancanza di adeguati istituti di formazione nei loro Paesi, persone provenienti dal Terzo Mondo spesso desiderano rimanere per più lungo tempo da noi per perfezionarsi o persino per seguire un intero studio universitario di base. Orbene è chiaro che saranno soprattutto loro a beneficiare di eventuali protrazioni delle borse.

Per quanto riguarda i giovani artisti la borsa è assegnata per un «anno artistico» (anno di formazione presso il relativo istituto), ma è rinnovabile fintanto che le condizioni di assegnazione sono adempite.

L'*articolo 6* tratta dei casi in cui può essere decisa la sospensione, la restituzione o la commutazione di una borsa o di un assegno. Vi è sempre sospensione della borsa quando le condizioni di assegnazione non sono più adempite (art. 4). È il caso, per esempio, quando un borsista si rivela incapace solo dopo il suo arrivo in Svizzera. Se un borsista non è idoneo per la formazione scelta, bensì per un altro indirizzo di studi, per esempio per una scuola tecnica superiore, la Commissione federale delle borse può commutare la destinazione della borsa.

Il borsista che avrà ottenuto un aiuto dando informazioni false o incomplete dovrà invece restituire la somma ricevuta.

L'*articolo 7* regola la competenza in materia di concessione, di sospensione e di restituzione coatta delle borse.

Questi compiti spetteranno, nella maggioranza dei casi, alla Commissione federale delle borse, la quale adempierà non soltanto funzioni preparatorie, accompagnatorie e amministrative, ma potrà anche decidere autonomamente circa le borse universitarie. Le proposte della Commissione a destinazione del DFI sono già oggi precedute da sì lunghe, complesse e, a volte, personali indagini

che la decisione del Dipartimento è meramente formale. Inoltre il DFI, come del resto il DFAE, è rappresentato nella Commissione da due funzionari. Secondo la nostra proposta anche il potere decisionale formale deve dunque appartenere a coloro che sono più cognitivi in merito e che operano continuamente in contatto con i borsisti e nell'interesse del programma delle borse, tanto più che il quadro finanziario del programma sarà ancora fissato dal Dipartimento competente e dovrà essere approvato dalle vostre Camere insieme al preventivo.

Tenendo in considerazione la loro particolare situazione, le borse per i giovani artisti saranno invece ancora assegnate dal DFI.

L'articolo 8 definisce la composizione e l'elezione della Commissione delle borse attenendosi essenzialmente al sistema in vigore. Le università sono rappresentate, di regola, da professori. La rappresentanza degli studenti non è specificatamente definita: poiché attualmente esiste più di una organizzazione centrale degli studenti, a nessuna delle organizzazioni esistenti può essere concesso un diritto di rappresentanza a livello di legge. Un delegato dell'Ufficio federale della cultura rappresenterà gli interessi dei giovani artisti.

*Articolo 9 e 10.* Nessuna osservazione.

### **3            Conseguenze**

#### **31            Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

##### **311          Per la Confederazione**

Nel preventivo del 1986, per il programma delle borse è iscritta una somma di 4,4 milioni di franchi. Conformemente al piano finanziario, vi sono poi a disposizione 4,5 milioni di franchi per il 1987 e 4,9 milioni di franchi per il 1988, somme che prevediamo di inserire nei pertinenti bilanci di previsione. È evidente tuttavia che il programma delle borse non può, per il momento, essere esteso nella misura desiderata, visto che i suddetti aumenti annuali corrispondono unicamente al rincaro presumibile. Lo sgravio inerente alle spese dei corsi propedeutici e linguistici consentirà nondimeno un margine d'azione più ampio sul piano delle borse vere e proprie.

Il progetto non avrà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

##### **312          Per i Cantoni e i Comuni**

Il progetto non avrà ripercussione alcuna sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni. Avrà conseguenze finanziarie a livello cantonale nella misura in cui i Cantoni universitari parteciperanno, in ragione del 30%, alle spese non coperte dalle tasse per i corsi propedeutici e linguistici.

#### **32            Altre conseguenze**

Non ci saranno altre conseguenze.

#### **4 Linee direttive della politica di governo**

Il presente disegno è stato preannunciato nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121, appendice 2).

#### **5 Costituzionalità**

Il programma delle borse di studio per stranieri è un elemento della nostra politica estera e rientra quindi nella competenza generale della Confederazione in materia di relazioni con l'estero. Tale competenza deriva dal contesto generale e dal sistema costituzionale, segnatamente dagli articoli 8, 85 numeri 5 e 6, e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale. Può ugualmente però richiamarsi all'articolo 27<sup>quater</sup> capoverso 2, che attribuisce espressamente alla Confederazione la competenza, a complemento delle istituzioni cantonali, di «prendere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento dell'istruzione per mezzo di borse».

# Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 27<sup>quater</sup> capoverso 2 della Costituzione federale e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986<sup>1)</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Scopo

<sup>1</sup> Con la presente legge, la Confederazione vuole:

- a. permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo la possibilità di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;
- b. offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;
- c. permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.

<sup>2</sup> Essa partecipa alle spese per la preparazione specifica e linguistica dei borsisti.

## **Art. 2** Mezzi

<sup>1</sup> Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

- a. borse di studio;
- b. assegni per spese particolari;
- c. contributi per la preparazione specifica e linguistica.

<sup>2</sup> Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti e, se è il caso, delle loro famiglie, nel luogo di formazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

## **Art. 3** Nuove borse

<sup>1</sup> La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.

<sup>2</sup> Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.

<sup>3</sup> Di regola, l'offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.

<sup>1)</sup> FF 1986 III 149

#### **Art. 4** Condizioni

<sup>1</sup> Sono determinanti per l'assegnazione di una borsa:

- a. le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;
- b. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;
- c. il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento.

<sup>2</sup> Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:

- a. la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;
- b. esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare giudiziosamente le conoscenze acquisite.

<sup>3</sup> Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.

#### **Art. 5** Assegnazione

<sup>1</sup> Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.

<sup>2</sup> Le borse possono essere prorogate se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché siano ancora adempite le condizioni di assegnazione.

#### **Art. 6** Sospensione e restituzione

<sup>1</sup> La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all'articolo 4 non sono o non sono più adempite.

<sup>2</sup> Se un borsista non è idoneo per la formazione scelta, la borsa può essergli lasciata per un'altra formazione più appropriata.

<sup>3</sup> Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme già ricevute.

#### **Art. 7** Competenza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) decide dell'assegnazione delle borse agli artisti.

<sup>2</sup> La Commissione federale delle borse decide dell'assegnazione delle altre borse.

#### **Art. 8** Commissione federale delle borse

<sup>1</sup> La Commissione federale delle borse (Commissione) consta di rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione, delle università svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. La

Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione e le università svizzere propongono i loro rappresentanti.

<sup>3</sup> La Commissione disciplina il proprio modo di lavoro in un regolamento interno, che deve essere approvato dal Dipartimento.

**Art. 9** Credito

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo annuale l'ammontare massimo che può essere assegnato per prestazioni secondo l'articolo 2 capoverso 1.

**Art. 10** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>3</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.



## **Messaggio concernente le borse di studio a studenti stranieri in Svizzera del 3 settembre 1986**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	86.046
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1986
Date	
Data	
Seite	149-164
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 176

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.